



LA CORTE DI CASSAZIONE

II SEZIONE CIVILE

Composta da

Domanda annullamento
testamento olografo per dolo –
Proposta definizione accelerata

Felice Manna	· Presidente -	Oggetto
Patrizia Papa	· Consigliere -	R.G.N. 22311/2019
Giuseppe Fortunato	· Consigliere -	Cron.
Chiara Besso Marcheis	· Consigliere	UC – 04/12/2025
Andrea Penta	· Consigliere Rel.-	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 22311/2019 proposto da:

██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. ██████████
██████████ come da procura speciale in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████
rappresentati e difesi dall'Avv. ██████████ del Foro di Palermo,
giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

- avverso la sentenza n. 1099/2019 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
in data 29/05/2019 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 7.7.2016 il Tribunale di Sciacca rigettava la domanda
di annullamento del testamento olografo di ██████████ proposta dalla



figlia [REDACTED] nei confronti del fratello di quest'ultima, [REDACTED] e dei nipoti [REDACTED] e [REDACTED]

2. Avverso tale sentenza l'attrice proponeva appello, cui resistevano gli appellati, proponendo, a loro volta, appello incidentale.

3. La Corte d'appello di Palermo dichiarava inammissibile il gravame principale e, per l'effetto, inefficace quello incidentale tardivo, evidenziando che, con l'appello, non era stato contestato, se non con deduzioni apodittiche, il giudizio di genericità dei fatti sui quali l'appellante aveva basato la domanda di annullamento del testamento. Inoltre, non era stata censurata la parte della sentenza in cui il tribunale aveva ritenuto assorbito l'esame della questione relativa all'asserita "dannosa ingerenza" di [REDACTED] [REDACTED] nella gestione del patrimonio materno ed il fatto che il testamento era stato redatto senza segni di cedimenti o calo grafico, diversi da quelli riconducibili all'età della testatrice (96 anni), il che militava contro l'ipotesi di captazione formulata dall'appellante.

4. Avverso questa decisione ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] [REDACTED] sulla base di tre motivi. [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] hanno resistito con controricorso.

Il consigliere all'uopo delegato ha formulato una proposta di definizione accelerata nel senso della manifesta infondatezza del ricorso, a seguito della cui comunicazione la ricorrente ha chiesto la decisione della causa. In prossimità dell'adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte d'appello considerato che, quando nella sentenza impugnata non sono state vagliate le tesi della parte, l'atto d'appello può anche consistere in una riproposizione delle linee difensive del primo grado.

1.1. Il motivo è infondato.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo (ri)formulato dal d.l. n. 83 del 2012,



conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conf. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018 e Cass., Sez. U, Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).

Tuttavia, l'art. 342, comma 1, c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), per quanto non esiga lo svolgimento di un "progetto alternativo di sentenza", né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il *quantum appellatum*, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati *errores in procedendo*, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 10916 del 05/05/2017).

Orbene, nel caso di specie, la ricorrente, a fronte dell'affermazione del tribunale, riportata a pagina 8 del ricorso, secondo cui "l'attrice non ha dedotto alcuna specifica ipotesi di captazione da parte dei convenuti, limitandosi, anche con le richieste di prova orale, ad asserire generiche sollecitazioni da parte loro affinché la [REDACTED] mutasse il primo



testamento (pag. 13 della sentenza di primo grado)”, si è limitata a riportare, a pagina 8 del ricorso, uno stralcio dell’atto di appello con il quale aveva dedotto in modo apodittico che “attraverso l’escussione delle prove orali avrebbe potuto dare dimostrazione della esatta data di redazione del testamento olografo e la prova delle pressioni che la *de cuius* aveva subito, comparando poi la denunciata condotta prevaricatrice allo stato psichico (mai era stata allegata una totale incapacità di intendere dalla testatrice ma una fragilità comparsa nell’ultimo periodo di vita) della stessa. Stato che pacificamente era diverso da quello del 2010, come espressamente indicato dal ctu e dai certificati medici agli atti”.

Non vi è chi non veda che la ricorrente non ha affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa né ha confutato e contrastato in modo analitico le ragioni addotte dal primo giudice.

Del resto, in tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte d’appello considerato che l’avvenuto assorbimento di un elemento costitutivo della domanda attorea (*id est*, la dannosa ingerenza di [REDACTED] [REDACTED] nel patrimonio della madre [REDACTED]



██████████ non rendeva affatto necessario che fosse proposto un apposito motivo di appello, essendo anzi sufficiente la sua mera riproposizione in sede di gravame ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

2.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, il richiamo operato all'art. 346 c.p.c. è errato per un duplice ordine di ragioni. In *primis*, in quanto è la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado (e non quella soccombente nel merito), in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, che non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia (da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite), essendo in tal caso soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo. In secondo luogo, la riproposizione predetta riguarda le domande e le eccezioni rimaste assorbite, e non già le mere difese.

In ogni caso, la censura non attinge la *ratio decidendi* sottesa alla pronuncia impugnata, atteso che la ricorrente non deduce di aver invece fornito la prova sul vizio della volontà della *de cuius* (la cui mancanza aveva indotto il tribunale a ritenere assorbito l'esame della questione relativa all'asserita "dannosa ingerenza" di ██████████ ██████████ nella gestione del patrimonio materno), indicando i mezzi di prova tal fine articolati e/o prodotti, ma si limita ad affermare apoditticamente che la retrodatazione del testamento (circostanza di per sé sola irrilevante), la modifica (a suo dire) immotivata della decisione testamentaria espressa nel 2005 attraverso un testamento pubblico, la gestione (sempre a suo dire) "egoistica" dei beni della propria madre e le azioni esecutive subite avrebbero rappresentato delle presunzioni che, invece, a tutto concedere, avrebbero potuto dimostrare l'ingerenza del ██████████ nella gestione del patrimonio materno, ma non certo una coartazione della volontà della madre di tale entità da annullarla. In proposito, è opportuno ricordare che la disposizione testamentaria può dirsi effetto di dolo, ai sensi dell'art. 624, comma 1, c.c., solo allorché vi sia



prova dell'uso di mezzi fraudolenti che, avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito del testatore, siano stati idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso verso il quale essa non si sarebbe spontaneamente indirizzata; idoneità da valutarsi con criteri di larghezza esclusivamente nei casi in cui il testatore, affetto da malattie senili che causano debolezze decisionali ed affievolimenti della 'consapevolezza affettiva', sia più facilmente predisposto a subire l'influenza dei soggetti che lo accudiscono o con cui da ultimo trascorre la maggior parte delle sue giornate, costituendo tali valutazioni apprezzamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30424 del 17/10/2022).

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., per aver la corte d'appello erroneamente, a suo dire, affermato che il fatto che il testamento era stato redatto senza segni di cedimenti o calo grafico, diversi da quelli riconducibili all'età della testatrice (96 anni), militava contro l'ipotesi di captazione formulata dall'appellante.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Invero, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della *potestas iudicandi* in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta *ad abundantiam* nella sentenza gravata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, citata dalla stessa ricorrente; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9647 del 02/05/2011,



Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32092 del 12/12/2024).

Del resto, è noto che nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio.

Senza tralasciare che l'affermazione resa dalla Corte d'appello (secondo cui il fatto che il testamento era stato redatto senza segni di cedimenti o calo grafico, diversi da quelli riconducibili all'età della testatrice - 96 anni - militava contro l'ipotesi di captazione formulata dall'appellante) era, a ben vedere, finalizzata a confermare ulteriormente la statuizione di inammissibilità dell'appello, tant'è che si accompagna alla considerazione per cui l'appellante si era limitata "a riproporre fatti ed argomenti logici già oggetto di valutazione da parte del primo giudice, senza null'altro aggiungere".

3.2. In ogni caso, la mancata ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Nel caso di specie, invece, alla stregua dei capitoli di prova testimoniale trascritti alle pagine 15 e 16 del ricorso, anche a voler prescindere dalla loro estrema genericità, sarebbe emersa, a tutto concedere, una pressione



esercitata da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della madre. Tuttavia, in tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, non è sufficiente dimostrare una qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore, se del caso mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni; occorre, invece, la prova dell'avvenuto impiego di veri e propri mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, avuto riguardo alla sua età, allo stato di salute, alle sue condizioni di spirito, così da suscitare in lui false rappresentazioni ed orientare la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 25521 del 31/08/2023).

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso non merita di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di manifesta infondatezza, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal citato art. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzo comma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.

Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma pari alla metà delle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. e al



pagamento della somma di euro 2.250,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.500,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge;

condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore dei controricorrenti dell'ulteriore somma di euro 2.250,00;

condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 2.250,00 in favore della Cassa delle ammende;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 4.12.2025.

Il Presidente

Dott. Felice Manna

